



# **CITTÀ DI IMPERIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

#### **Articolo 1**

##### **Istituzione dell'imposta ed oggetto del regolamento**

1. E' istituita nel Comune di Imperia, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, denominata di seguito imposta.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione dell'imposta nel territorio comunale.
3. Nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di agevolare i contribuenti nel corretto adempimento dei propri obblighi, il presente Regolamento riproduce, anche in forma sintetica, il contenuto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed integra le disposizioni regolamentari con annotazioni esplicative.

#### **Articolo 2**

##### **Finalità dell'imposta**

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manifestazioni e promozione della Città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura.
2. Il Comune dispone circa l'utilizzo del gettito d'imposta di cui al comma 1 previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito turistico.

#### **Articolo 3**

##### **Presupposto dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta in caso di pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate e definite dalla disciplina della Regione Liguria vigente in materia, ubicate nel territorio del Comune di Imperia, da chiunque gestite.

#### **Articolo 4**

##### **Soggetti passivi e soggetti responsabili della riscossione**

1. L'imposta è dovuta da chiunque pernotti in una delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale è ospitato il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta medesima.

#### **Articolo 5**

##### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento ed articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva.

2. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale nel rispetto dei limiti massimi di cui all'allegato A al presente Regolamento, individuati nel rispetto della misura massima stabilita dalla legge e dei criteri di cui al comma 1.

3. Le tariffe sono deliberate, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

## **Articolo 6** **Agevolazioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) gli iscritti all'Anagrafe dei residenti del Comune di Imperia;
- b) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di età;
- c) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
- d) i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali;
- e) le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell'Autorità pubblica a causa di particolari situazioni di emergenza, i soggetti che soggiornano a spese della pubblica amministrazione e i soggetti invitati dalla Città di Imperia;
- f) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- g) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- h) entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18.

2. Le esenzioni di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, se privata, ovvero, in caso di struttura sanitaria pubblica, di una dichiarazione del soggetto passivo dell'imposta resa ai sensi del d. P.R. n. 445/2000, attestanti le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. Il gestore provvede a trasmettere tale documentazione al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 7 relativa al periodo di soggiorno dei soggetti esenti.

3. La Giunta comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, può prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese e può ridurre l'imposta del 50% per i gruppi composti da almeno venti persone.

## **Articolo 7** **Comunicazioni e conto della gestione**

1. Il gestore della struttura ricettiva deve fornire alla propria clientela adeguata comunicazione dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle agevolazioni dell'imposta, utilizzando a tal fine appositi spazi.
2. Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno di ciascun mese, il numero di pernottamenti imponibili e di quelli eventualmente esenti relativi al mese solare precedente, specificando il numero di coloro che hanno pernottato e il periodo di pernottamento di ciascuno.
3. Le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al comma 2 verranno disciplinate da un apposito atto dirigenziale che prevederà l'utilizzo di strumenti telematici. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato, domenica od altro giorno festivo sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
4. Unitamente alla comunicazione di cui al comma 2 il gestore della struttura ricettiva deve trasmettere al Comune i dati delle dichiarazioni che il gestore medesimo è tenuto a far compilare e sottoscrivere ai soggetti passivi che si rifiutano di corrispondere l'imposta ovvero trasmettere il nominativo dei soggetti che si rifiutano di corrispondere l'imposta e di compilare e sottoscrivere la relativa dichiarazione, conservando i documenti da esibire al personale comunale in caso di verifica.
5. Entro il 30 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve presentare al Comune il conto della gestione relativa all'anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità.
6. La comunicazione di cui al comma 5, debitamente compilata e sottoscritta, può essere presentata:
  - a) direttamente al protocollo comunale;
  - b) a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si considerano presentati nel giorno di spedizione;
  - c) a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso si considerano presentati nel giorno di ricezione della conferma dell'avvenuta consegna;
  - d) in via telematica, qualora il Comune attivi a tal fine apposite procedure informatiche.

## **Articolo 8 Versamenti**

1. Il soggetto passivo d'imposta, individuato all'art. 4 co.1, al termine del periodo di soggiorno nella struttura ricettiva, deve corrispondere al gestore della struttura l'imposta dovuta per l'intero periodo di soggiorno. Qualora le spese per il soggiorno siano per intero pagate anticipatamente rispetto all'inizio del soggiorno medesimo, l'imposta può essere corrisposta contestualmente al pagamento anticipato o comunque, a scelta della struttura, alla fine del soggiorno.
2. L'importo dell'imposta da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore se i decimali sono pari o inferiori a 49 centesimi di euro, all'euro superiore in caso contrario. Non sono dovuti i versamenti per somme di importo inferiore a Euro 0,50.
3. Il soggetto di cui al comma 2 del precedente articolo 4 deve richiedere al soggetto passivo e riscuotere dallo stesso l'imposta, rilasciandone quietanza, e procedere al successivo versamento al Comune di quanto riscosso.



4. Il versamento a favore del Comune, avente ad oggetto quanto riscosso a titolo di imposta nel mese solare di riferimento, è effettuato entro il termine di presentazione della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 7, in uno dei seguenti modi:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Imperia;
- b) sul conto corrente bancario intestato al Comune acceso presso la Tesoreria comunale, anche a mezzo bonifico bancario;

5. In entrambi i casi dovrà essere indicata quale causale del versamento: "Imposta di soggiorno - mese n. ... dell'anno ..... - struttura n.....".

#### **Articolo 9 Differimento di termini**

1. Per particolari esigenze di carattere tecnico e/o contingente la Giunta comunale può deliberare la proroga, per tutti o per categorie di soggetti obbligati, del termine di cui al comma 2 del precedente articolo 7 e/o del termine di cui al comma 4 del precedente articolo 8.

#### **Articolo 10 Accertamento**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- a) Invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) Inviare i gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### **Articolo 11 Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 3, comma 1bis, e all'art. 9 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 12**

##### **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

#### **Articolo 13**

##### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Imperia almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

3. Non è rimborsata o compensata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 0,50.

#### **Articolo 14**

##### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Contro l'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative può essere proposto ricorso al Giudice di Pace di Imperia secondo le disposizioni della l. n. 689/1981.

#### **Articolo 15**

##### **Modalità di gestione dell'imposta**

1. Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'imposta in forma diretta ovvero, previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche separatamente, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997.

#### **Articolo 16**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per l'anno 2019 le tariffe e le eventuali ulteriori agevolazioni dell'imposta sono deliberate dalla Giunta comunale, senza necessità della preventiva consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

2. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1 gennaio 2019.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di soggiorno e di tributi comunali.

#### ALLEGATO A

##### *Tariffe massime per la determinazione dell'imposta di soggiorno*

<b>Struttura ricettiva</b>	<b>Tariffa per persona e per notte</b>
strutture alberghiere a 5 o 4 stelle	fino a € 3,50
strutture alberghiere a 3 stelle	fino a € 3,00
strutture alberghiere a 2 stelle	fino a € 2,50
strutture alberghiere ad una stella	fino a € 1,50
Altre strutture ricettive: CAV (case appartamenti vacanza), villaggi turistici, bed & breakfast, agriturismi, affittacamere, case per ferie, appartamenti immobiliari per uso turistico e le altre eventuali strutture ricettive il cui esercizio sia occasionale e/o svolto in forma non imprenditoriale, e gli immobili utilizzati per le locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96/2017.	Fino a 3,00 €
Campeggi e ostelli	Fino ad € 1,50
<b>In caso di roulotte o camper presenti nel camping in modo continuativo</b>	<b>Tariffa forfettaria</b>
In caso di presenza per più di 60 giorni consecutivi	fino a € 15 per mezzi a 2 posti fino a € 30 per mezzi a 4 o più posti
Oltre i 180 e sino a 365 giorni consecutivi	fino a € 45,00 per mezzi a 2 posti fino a € 60,00 per mezzi a 4 o più posti